

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

del 27 ottobre 1999 (Stato 25 luglio 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 48 del Codice civile¹ (CC);

visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974² a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,³

ordina:

Art. 1 Principio e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi dagli uffici dello stato civile, dalle autorità di vigilanza cantonali e federali e dalle rappresentanze svizzere all'estero nella misura in cui tali autorità svolgono operazioni di stato civile. Essa disciplina inoltre gli emolumenti riscossi dall'Ufficio federale dello stato civile nell'ambito del rilascio d'informazioni circa l'ascendenza di figli concepiti grazie a donazioni di sperma (art. 26 dell'O del 4 dic. 2000⁴ sulla medicina della procreazione).⁵

² I disborsi sono conteggiati separatamente, ma riscossi di norma contemporaneamente all'emolumento.

Art. 2 Assoggettamento

¹ È tenuto a versare un emolumento:

- a. chi sollecita una prestazione ai sensi dell'articolo 1;
- b. chi trae un vantaggio da un'operazione effettuata d'ufficio;
- c. chi, per sua colpa, rende necessaria un'operazione supplementare.

² Se l'emolumento richiesto per una prestazione è a carico di più persone, queste ne rispondono solidalmente.

RU 1999 3480

¹ RS 210

² RS 611.010

³ Nuovo testo giusta l'art. 27 dell'O del 4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione (RS 810.112.2).

⁴ RS 810.112.2

⁵ Per. introdotto dall'art. 27 dell'O del 4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione (RS 810.112.2).

Art. 3 Esenzione dall'emolumento

¹ Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esentate dal pagamento di qualsiasi emolumento, a meno che la prestazione richiesta non sia fornita nel diretto interesse di un privato. Sono fatti salvi altri casi d'esenzione previsti dal diritto federale.

² I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la preparazione e la celebrazione del matrimonio se almeno uno dei fidanzati è domiciliato nel circondario dello stato civile interessato.

Art. 4 Tariffe applicabili

Gli emolumenti sono fissati:

- a. nell'allegato 1 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti gli ufficiali dello stato civile;
- b. nell'allegato 2 quando si tratta di prestazioni per cui sono in primo luogo competenti le autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile;
- c. nell'allegato 3 quando si tratta di prestazioni delle rappresentanze svizzere all'estero;
- d. nell'allegato 4 quando si tratta di prestazioni dell'Ufficio federale dello stato civile.

Art. 5 Calcolo degli emolumenti

¹ Se gli emolumenti sono calcolati in base alla durata dell'operazione, ogni frazione di mezz'ora conta come mezz'ora.

² Se gli emolumenti sono calcolati in base al numero di pagine, ogni pagina iniziata conta come pagina intera.

³ Se l'ordinanza fissa un minimo e un massimo, l'emolumento è segnatamente calcolato in funzione del tempo impiegato, della complessità e dell'importanza del caso nonché dell'interesse e della colpa dell'assoggettato.

Art. 6 Supplemento

¹ L'emolumento può essere aumentato:

- a. fino al 50 per cento se la domanda deve essere trattata d'urgenza;
- b. fino al 100 per cento se la prestazione deve essere fornita tra le ore 20 e le ore 7, di domenica o nei giorni riconosciuti dalla legge come festivi o comporta un onere lavorativo straordinario.

² La riscossione di un supplemento è motivata e conteggiata separatamente.

Art. 7 Disborsi

¹ Sono considerate disborsi le spese supplementari relative alla singola prestazione, segnatamente:

- a. le spese di porto e di telecomunicazione;
- b. le spese di viaggio e di trasporto;
- c. le spese relative ai lavori effettuati da altre autorità o affidati a terzi, in particolare gli onorari di periti, interpreti e traduttori;
- d. le spese per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari;
- e. le spese per la locazione di un locale dei matrimoni diverso da quello ordinario;
- f.⁶ le spese per la custodia del certificato di famiglia.

² Le autorità e le istituzioni esentate dal pagamento degli emolumenti secondo l'articolo 3 pagano i disborsi. Sono fatti salvi gli importi minimi e le spese di cui al capoverso 1 lettera a causate da una comunicazione diretta tra il fornitore e il beneficiario della prestazione.

Art. 8 Preventivo e conteggio delle spese

¹ Ogni interessato può chiedere un preventivo degli emolumenti e dei disborsi che dovrà presumibilmente versare.

² Unitamente alla fattura finale può essere chiesto un conteggio delle spese in cui siano indicate con precisione le rubriche della tariffa applicate.

Art. 9 Anticipo e fattura intermedia

L'assoggettato può essere obbligato al versamento di un anticipo adeguato sugli emolumenti e gli esborsi o al pagamento di una fattura intermedia.

Art. 10 Decisione sull'emolumento e rimedi giuridici

¹ L'emolumento è deciso non appena la prestazione è stata fornita.

² La decisione può essere impugnata presso l'unità amministrativa superiore. Sono applicabili gli articoli 89 e 90 dell'ordinanza del 28 aprile 2004⁷ sullo stato civile (OSC).⁸

³ Le decisioni relative agli emolumenti riscossi per il rilascio di informazioni sul registro dei donatori di sperma sono impugnabili conformemente alla legge del 18 dicembre 1998⁹ sulla medicina della procreazione.¹⁰

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2903).

⁷ RS **211.112.2**

⁸ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2903).

⁹ RS **810.11**

¹⁰ Introdotto dall'art. 27 dell'O del 4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione (RS **810.112.2**).

Art. 11 Termine di pagamento

L'emolumento deve essere pagato entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data in cui la decisione è passata in giudicato.

Art. 12 Incasso

¹ Gli emolumenti possono essere riscossi contro rimborso se l'assoggettato vi consente o le circostanze lo giustificano.

² All'estero gli emolumenti devono essere pagati nella moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze in base alle istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 13 Riduzione o condono di emolumenti

L'emolumento e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente:

- a. allorché l'assoggettato è indigente;
- b. allorché la prestazione richiesta risponde a un interesse pubblico o a uno scopo d'utilità pubblica;
- c. per informazioni semplici, disbrighi di lieve entità e lettere di intermediazione civica.

Art. 14 Esecuzione forzata

Le decisioni sugli emolumenti sono assimilate in tutta la Svizzera alle sentenze ai sensi dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889¹¹ sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 15 Prescrizione

¹ Il credito relativo all'emolumento si prescrive in cinque anni.

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere presso l'assoggettato.

Art. 16 Adeguamento degli emolumenti all'evoluzione dei prezzi

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia adegua gli emolumenti all'evoluzione generale dei prezzi, di norma ogni quattro anni per l'inizio dell'anno civile.

² Il Dipartimento procede all'adeguamento degli emolumenti prima di tale termine allorché l'indice svizzero dei prezzi al consumo è variato di oltre il 5 per cento rispetto all'ultima indicizzazione.

³ Gli emolumenti sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.

¹¹ RS 281.1

Art. 17 Modifica del diritto vigente

1. L'ordinanza del 30 ottobre 1985¹² sulle tasse per le prestazioni dell'Ufficio federale di giustizia è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. d.

Abrogata

Art. 2

...

Art. 5 cpv. 3

Abrogato

Allegato

Abrogato

2. L'ordinanza del 30 gennaio 1985¹³ sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 3

³...

3. L'ordinanza del 1° giugno 1953 sullo stato civile¹⁴ è modificata come segue:

Capo XIII (Art. 178–180)

Abrogati

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

¹² RS **172.041.14**

¹³ [RU **1985** 294, **1988** 1910, **1989** 220, **1996** 2976, **2000** 1480, **2001** 1370, **2002** 3151 art. 60 n. 4. RU **2004** 815 art. 16].

¹⁴ [RU **1953** 645, **1977** 265, **1987** 285, **1988** 2030, **1991** 1594, **1994** 1384, **1997** 2006, **1999** 3028, **2001** 3068, **2004** 2915 art. 99 cpv. 1 n. 2]

Allegato 1¹⁵
(art. 4 lett. a)

Emolumenti per le prestazioni degli uffici dello stato civile

Fr.

I. Divulgazione di dati dello stato civile

L'emolumento comprende l'eventuale domanda d'autorizzazione di divulgazione indirizzata dall'ufficio dello stato civile all'autorità cantonale di vigilanza o all'Ufficio federale dello stato civile.

1 Documenti su un modulo svizzero o internazionale

1.1	Per ciascun documento (tranne i n. 1.2 e 1.6)	25
1.2	Certificato relativo allo stato di famiglia registrato	30-100
1.2.1	– Emolumento di base	30
1.2.2	– Per ogni persona supplementare diversa dal titolare, suo padre e sua madre (emolumento massimo: 70 franchi)	10
1.3-1.5	...	
1.6	Atto di famiglia	
1.6.1	– Emolumento di base	25
1.6.2	– Per ogni persona supplementare diversa dal titolare del foglio del registro delle famiglie, in aggiunta	5
2	<i>Attestazioni e certificati nonché altre informazioni scritte figuranti nei registri</i>	30
2.1-2.3	...	
3	<i>Copie di iscrizioni figuranti nei registri attuali</i>	
3.1	Copia completa di un'iscrizione figurante in un registro speciale	40
3.2	...	
3.3	Copia completa di un foglio del registro delle famiglie	
3.3.1	– Emolumento di base	40
3.3.2	– Per ogni persona supplementare diversa dal titolare del foglio del registro delle famiglie, in aggiunta	5
4	<i>Copie di documenti giustificativi e di traduzioni, compreso il certificato di conformità all'originale</i>	
4.1	Per la prima pagina	30
4.2	A partire dalla seconda pagina, per pagina	2

¹⁵ Aggiornato dall'art. 60 n. 1 dell'O del 20 set. 2002 sui documenti d'identità (RS 143.11), dal n. II dell'O del 28 apr. 2004 (RU 2004 2903), dal n. III 2 dell'O del 9 dic. 2005 (RU 2005 5679) e dal n. 1 lett. A dell'all. 2 all'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).

	Fr.	
5	<i>Certificato di famiglia e certificato di unione domestica</i>	
5.1	Rilascio del primo esemplare in relazione con il matrimonio; rilascio di un duplicato o di un esemplare sostitutivo	30
5.2	Verifica ed eventuale aggiornamento di un certificato di famiglia, effettuati indipendentemente dalla corrispondente iscrizione nel registro	25
5.3	Rilascio del primo esemplare in relazione con la registrazione dell'unione domestica; rilascio di un duplicato o di un esemplare sostitutivo	30
6	<i>Altri modi di divulgazione di dati dello stato civile</i>	
6.1	...	
6.2	Collaborazione alla consultazione dei registri attuali (cfr. art. 92 OSC ¹⁶) su domanda dell'assoggettato, che non consista in una verifica del buon svolgimento della consultazione, per mezz'ora	50
6.3	Accertamento dello stato civile, per persona	25
6.4	Informazioni sulle generalità dei genitori del sangue giusta l'articolo 268c CC (è applicabile l'allegato 2 n. 8.7 e 8.8)	
II. Ricevimento di dichiarazioni di stato civile		
7	<i>Registrazione dei legami di filiazione fuori del matrimonio</i>	
7.1	Ricevimento e registrazione del riconoscimento di un figlio	60
7.2	...	
7.3	Ricevimento del consenso dei rappresentanti legali se l'autore del riconoscimento è minore o interdetto	20
8	<i>Dichiarazioni concernenti il cognome</i>	
8.1	Ricevimento della dichiarazione concernente il cognome portato dopo il matrimonio, se è effettuata dopo la chiusura della procedura preparatoria del matrimonio	50
8.2	Ricevimento della dichiarazione concernente il cognome portato dopo lo scioglimento del matrimonio	50
8.3	Ricevimento della dichiarazione concernente l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se è effettuata indipendentemente da una dichiarazione concernente il cognome o dall'annuncio di una nascita o dopo la chiusura della procedura preparatoria del matrimonio	50

¹⁶ RS 211.112.2

Fr.

9	<i>Prove di dati non controversi, compresa, se del caso, la domanda d'autorizzazione indirizzata all'autorità cantonale di vigilanza</i>	
9.1	Ricevimento di dichiarazioni come prove di dati non controversi effettuate conformemente all'articolo 41 CC	50–150
III.	Rettifica di iscrizioni	
10	<i>Rettifica, aggiunta e cancellazione di iscrizioni rese necessarie per colpa dell'assoggettato</i>	50
IV.	Matrimonio e unione domestica registrata	
11	<i>Preparazione del matrimonio e dell'unione domestica registrata</i>	
11.1	Ricevimento ed esame della domanda d'esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata dai fidanzati che compaiono insieme all'ufficio; sono compresi l'informazione e la consulenza ai fidanzati, il ricevimento di dichiarazioni relative alle condizioni del matrimonio (effettuate conformemente all'art. 98 cpv. 3 CC), le dichiarazioni concernenti il cognome dopo il matrimonio e l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale nonché la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria	60
11.2	Ricevimento ed esame delle domande d'esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentate dai fidanzati che compaiono separatamente all'ufficio; sono compresi l'informazione e la consulenza ai fidanzati, il ricevimento di dichiarazioni relative alle condizioni del matrimonio (effettuate conformemente all'art. 98 cpv. 3 CC), le dichiarazioni concernenti il cognome dopo il matrimonio e l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale nonché la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria, per ogni domanda	40
11.3	Esame dell'ammissibilità dell'esecuzione della procedura preparatoria integralmente in forma scritta	20
11.4	Svolgimento della procedura preparatoria integralmente in forma scritta	60
11.5	Ricevimento del consenso al matrimonio da parte di un rappresentante legale	20
11.6	Ricevimento e trasmissione della domanda d'autorizzazione di cambiamento del cognome ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2 CC, se questa è presentata dopo la conclusione della procedura preparatoria del matrimonio	20

	Fr.
11.7 Ricevimento e trasmissione all'autorità cantonale di vigilanza di una domanda d'autorizzazione di matrimonio per fidanzati stranieri non domiciliati in Svizzera, ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 1987 ¹⁷ sul diritto internazionale privato	20
11.8 Rilascio dell'autorizzazione per la celebrazione del matrimonio	25
11.9 Rilascio del certificato di capacità al matrimonio	25
11.10 Rinuncia alla celebrazione del matrimonio o rinvio della data da parte dei fidanzati a meno di 2 giorni lavorativi dal momento convenuto	100
11.11 Ricevimento ed esame delle domande d'esecuzione della procedura preliminare all'unione domestica registrata presentate dai partner che compaiono insieme all'ufficio; sono compresi l'informazione e la consulenza ai partner, il ricevimento di dichiarazioni relative alle condizioni dell'unione domestica registrata (effettuate conformemente all'art. 5 cpv. 3 della LF del 18 giu. 2004 ¹⁸ sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, LUD), le dichiarazioni concernenti l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale nonché la comunicazione della chiusura della procedura preliminare	60
11.12 Ricevimento ed esame delle domande d'esecuzione della procedura preliminare all'unione domestica registrata presentate dai partner che compaiono separatamente all'ufficio; sono compresi l'informazione e la consulenza ai partner, il ricevimento di dichiarazioni relative alle condizioni dell'unione domestica registrata (effettuate conformemente all'art. 5 cpv. 3 LUD), le dichiarazioni concernenti l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale nonché la comunicazione della chiusura della procedura preliminare, per ogni domanda	40
11.13 Esame dell'ammissibilità dell'esecuzione della procedura preliminare integralmente in forma scritta	20
11.14 Svolgimento della procedura preliminare integralmente in forma scritta	60
11.15 Ricevimento del consenso all'unione domestica registrata da parte di un rappresentante legale	20
11.16 Rilascio dell'autorizzazione per la registrazione dell'unione domestica	25

¹⁷ RS 291

¹⁸ RS 211.231

	Fr.
11.17 Rinuncia alla registrazione dell'unione domestica o rinvio della data da parte dei partner a meno di 2 giorni lavorativi dal momento convenuto	100
<i>12 Celebrazione del matrimonio e registrazione dell'unione domestica</i>	
12.1 Celebrazione del matrimonio durante gli orari normali previsti a tal fine	50
12.2 Celebrazione del matrimonio fuori degli orari normali previsti a tal fine	100
12.3 Esame delle condizioni per celebrare un matrimonio di necessità ai sensi dell'articolo 100 capoverso 2 CC	20
12.4 Messa a disposizione di testimoni, per testimone	20
12.5 Celebrazione in una lingua diversa da quella ufficiale del circondario dello stato civile senza ricorrere a un interprete	50
12.6 Supplemento in caso di celebrazione in un altro circondario dello stato civile, per l'attività svolta dall'ufficio dello stato civile che celebra il matrimonio	25
12.7 Supplemento in caso di celebrazione in un locale diverso da quello ordinario dei matrimoni	25
12.8 Registrazione dell'unione domestica durante gli orari normali previsti a tal fine	50
12.9 Registrazione dell'unione domestica fuori degli orari normali previsti a tal fine	100
12.10 Registrazione dell'unione domestica in una lingua diversa da quella ufficiale del circondario dello stato civile senza ricorrere a un interprete	50
12.11 Supplemento in caso di registrazione in un altro circondario dello stato civile, per l'attività svolta dall'ufficio dello stato civile che registra l'unione domestica	25
12.12 Supplemento in caso di registrazione in un locale diverso da quello ufficiale	25

Fr.

V. Altre prestazioni

13	Spostamenti effettuati in relazione a una prestazione soggetta a un emolumento, per mezz'ora di spostamento	35
14	Esame di casi in cui il diritto estero è o potrebbe essere applicabile al cognome	30–150
15	Esame di documenti esteri che provoca un dispendio di lavoro di parecchio superiore rispetto all'esame di documenti svizzeri	30–150
16	Funzione di intermediario per l'ottenimento di perizie o di traduzioni (compresa l'attribuzione del mandato al perito, all'interprete o al traduttore)	20
17	Legalizzazione di una firma (eseguita indipendentemente dalla fornitura di un documento soggetto a emolumento)	15
18	Preparazione di fotocopie (non certificate conformi) indipendentemente dalla confezione di documenti dello stato civile o di copie di documenti giustificativi, per pagina	2
19	Apposizione di un certificato di conformità sulla copia di un documento (ad esempio, copia della carta d'identità unita all'incartamento del matrimonio)	15
20	Allestimento di un preventivo o di un conteggio dettagliato delle spese su domanda dell'assoggettato secondo l'articolo 8, per pagina	10
21	Ordinazione di documenti dello stato civile su mandato dell'assoggettato, per ogni servizio al quale è stata indirizzata l'ordinazione	
21.1	– Ordinazione indirizzata a un'autorità svizzera	25
21.2	– Ordinazione indirizzata a un'autorità estera	50
22	Invio di documenti per telecopia, oltre all'invio postale	10
23	Recupero degli emolumenti non pagati	
	Diffida scritta all'assoggettato alla scadenza del termine di pagamento, per diffida (invio di tre diffide al massimo)	15
24	Perizie e informazioni giuridiche, per mezz'ora	50
25	Esame della domanda di autorizzazione a restituire i documenti giustificativi di un incartamento	50

VI. Prestazioni fornite in base a una delega di competenza dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile

È applicabile l'allegato 2.

Allegato 2¹⁹
(art. 4 lett. b)

Emolumenti per le prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile

Fr.

<i>1</i>	<i>Divulgazione di dati dello stato civile</i>	
	Esame delle domande d'autorizzazione a divulgare dati dello stato civile o a consultare i registri convenzionali dello stato civile (art. 92 OSC ²⁰), di fornire copie complete di iscrizioni o copie conformi all'originale di documenti giustificativi	20–200
<i>2</i>	<i>Dichiarazioni di stato civile</i>	
2.1	...	
2.2	Ricevimento di dichiarazioni concernenti l'assoggettamento del nome al diritto nazionale in relazione a un fatto di stato civile avvenuto all'estero (art. 14 OSC)	50
2.3	Esame di una domanda d'autorizzazione di ricevere una dichiarazione come prova di dati non controversi in applicazione dell'articolo 41 CC	50–200
<i>3</i>	...	
<i>4</i>	<i>Rettifica di iscrizioni</i>	
	Rettifica, aggiunta e cancellazione di iscrizioni rese necessarie per colpa dell'assoggettato	50–500
<i>5</i>	<i>Preparazione e celebrazione del matrimonio</i>	
5.1	Esame della domanda d'autorizzazione di celebrare il matrimonio presentata da fidanzati stranieri non domiciliati in Svizzera	50–300
5.2	Esame della domanda d'autorizzazione di celebrare il matrimonio conformemente al diritto nazionale di uno dei fidanzati	50–300
5.3	...	
<i>6</i>	<i>Decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile</i>	
6.1	Ordinazione di decisioni o di documenti esteri, tradotti e legalizzati, presso una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero, per il tramite dell'Ufficio federale dello stato civile, per incartamento	50

¹⁹ Aggiornato dal n. II dell'O del 28 apr. 2004 (RU **2004** 2903) e dal n. 1 lett. B dell'all. 2 all'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

²⁰ RS **211.112.2**

	Fr.	
6.2	Ordinazione di decisioni o di documenti esteri presso un servizio estero	
6.2.1	– Emolumento di base	40
6.2.2	– Per ordinazione supplementare, presso un altro servizio, in aggiunta	10
7	<i>Ricorsi abusivi contro decisioni di uffici dello stato civile</i>	
	Esame dei ricorsi temerari o sconsiderati	50–500
8	<i>Altre prestazioni</i>	
8.1	Preparazione di fotocopie (non certificate conformi), per pagina	2
8.2	Apposizione di un certificato di conformità su una copia di documento (ad es. copia della carta d'identità unita all'incartamento del matrimonio)	15
8.3	Funzione di intermediario per l'ottenimento di perizie o di traduzioni (compresa l'attribuzione del mandato al perito, all'interprete o al traduttore)	20
8.4	Allestimento di un preventivo o di un conteggio dettagliato delle spese su domanda dell'assogettato secondo l'articolo 8, per pagina	10
8.5	Recupero degli emolumenti non pagati Diffida scritta all'assogettato alla scadenza del termine di pagamento, per diffida (invio di tre diffide al massimo)	15
8.6	Perizie e informazioni giuridiche, per mezz'ora	60–80
8.7	Informazioni sulle generalità dei genitori del sangue giusta l'articolo 268c CC	
8.7.1	Emolumento di base (dispendio di tempo fino a un'ora di lavoro nonché informazioni e consulenza del richiedente)	120
8.7.2	Supplemento per ogni ulteriore mezz'ora	60–80
8.8	Accertamento dello stato civile nel contesto di una naturalizzazione	50
8.8.1	Supplemento in caso di onere lavorativo straordinario	30–150

Allegato 3²¹
(art. 4 lett. c)

Emolumenti per le prestazioni delle rappresentanze svizzere all'estero

Fr.

I. Scambio di atti fra la Svizzera e l'estero

1 Trasmissione di documenti di stato civile esteri

Non è riscosso alcun emolumento per la traduzione e la legalizzazione di documenti che vanno comunicati d'ufficio al fine di essere registrati nella banca dati centrale Infostar se queste operazioni possono essere effettuate dal personale di rappresentanza. Le spese risultanti dall'intervento di terzi sono rimborsate a titolo di esborsi.

1.1

...

1.2 Misure intese all'ottenimento di documenti di stato civile se una semplice domanda inviata all'autorità estera non è sufficiente, per mezz'ora

75

1.3 Perizie effettuate su istruzione di uffici dello stato civile, di autorità cantonali di vigilanza o dell'Ufficio federale dello stato civile (ricerca di documentazione, indagini condotte per chiarire un fatto in relazione con una perizia ecc.), per mezz'ora

75

2 Ordinazione di documenti di stato civile svizzeri

Non è riscosso alcun emolumento per l'ordinazione di estratti dei registri dello stato civile svizzeri o di attestazioni di cittadinanza.

II. Cooperazione all'esecuzione dei compiti dello stato civile

3 Dichiarazioni concernenti il cognome

3.1 Ricevimento della dichiarazione concernente il cognome portato dopo il matrimonio, se è effettuata indipendentemente dal deposito della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio o di dichiarazioni relative alle condizioni del matrimonio (ricevute conformemente all'art. 98 cpv. 3 CC)

50

3.2 Ricevimento della dichiarazione concernente il cognome portato dopo lo scioglimento del matrimonio

50

²¹ Aggiornato dall'art. 17 dell'O del 28 gen. 2004 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere (RS **191.11**), dal n. II dell'O del 28 apr. 2004 (RU **2004** 2903) e dal n. 1 lett. C dell'all. 2 all'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

	Fr.	
3.3	Ricevimento della dichiarazione concernente l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale, se non è effettuata con la dichiarazione concernente il cognome o la domanda in esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio	50
4	<i>Preparazione del matrimonio e dell'unione domestica registrata</i>	
4.1	Matrimonio previsto in Svizzera Ricevimento della domanda d'esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio presentata individualmente o in comune dai fidanzati; sono compresi l'informazione e la consulenza ai fidanzati, il ricevimento delle dichiarazioni relative alle condizioni di matrimonio (effettuate conformemente all'art. 98 cpv. 3 CC) e delle dichiarazioni concernenti il cognome dopo il matrimonio o l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale.	60
4.2	Matrimonio previsto all'estero Ordinazione di un certificato di capacità matrimoniale nella misura in cui la rappresentanza riceva dichiarazioni relative alle condizioni di matrimonio (effettuate conformemente all'art. 98 cpv. 3 CC)	60
4.3	Traduzione e legalizzazione di documenti esteri, nonché di certificati che attestano la conformità di traduzioni effettuate da terzi, da esibire nell'ambito della preparazione del matrimonio, per mezz'ora	75
4.4	Ricevimento delle domande d'esecuzione della procedura preliminare all'unione domestica registrata presentate individualmente o in comune dai partner; sono compresi l'informazione e la consulenza ai partner, il ricevimento delle dichiarazioni relative alle condizioni dell'unione domestica registrata (effettuate conformemente all'art. 5 cpv. 3 LUD) e delle dichiarazioni concernenti l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale	60
4.5	Traduzione e legalizzazione di documenti esteri, nonché di certificati che attestano la conformità di traduzioni effettuate da terzi, da esibire nell'ambito della preparazione dell'unione domestica registrata, per mezz'ora	75
5	Ricevimento e trasmissione di una domanda concernente informazioni sulle generalità dei genitori del sangue giusta l'articolo 268c CC nonché cooperazione nell'accertamento delle generalità richieste, per mezz'ora	75

Fr.

III. Prestazioni di rappresentanze svizzere all'estero alle quali sono state assegnate incombenze di ufficiali dello stato civile

È applicabile l'allegato 1.

Allegato 4²²
(art. 4 lett. d)

Emolumenti per le prestazioni dell'Ufficio federale dello stato civile

	Fr.
<i>1 Documenti di stato civile svizzeri</i>	
1.1 Ordinazione e trasmissione di documenti, per ciascun ufficio dello stato civile al quale l'ordinazione deve essere indirizzata	25
1.2 Domanda di legalizzazione presso rappresentanze estere in Svizzera, cancellerie cantonali e Cancelleria federale, per ciascun ufficio di legalizzazione	25
<i>2 Documenti di stato civile esteri</i>	
2.1 Ordinazione di documenti tradotti e legalizzati presso una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero	
2.1.1 – Emolumento di base per incartamento	40
2.1.2 – Per ogni ulteriore domanda presso un'altra rappresentanza, supplemento	15
2.2 Domanda di traduzione sommaria, di legalizzazione e/o di esami di autenticità di documenti già disponibili, presso una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero	
2.2.1 – Emolumento di base per incartamento	40
2.2.2 – Per ogni ulteriore domanda presso un'altra rappresentanza, supplemento	15
<i>3 Trasmissione di documenti</i>	
3.1 -3.1.2 ...	
3.2 ...	
3.3 ...	
3.4 Trasmissione di decisioni o di documenti svizzeri sullo stato civile	15
Questo emolumento può essere soppresso se la stessa decisione da trasmettere è resa gratuitamente	
4 Estratto di registri tenuti da rappresentanze svizzere all'estero, o loro duplicati, rilasciato su modulo svizzero o internazionale	25
4.1 ...	

²² Aggiornato dall'art. 27 dell'O del 4 dic. 2000 sulla medicina della procreazione (RS **810.112.2**), dall'art. 60 n. 1 dell'O del 20 set. 2002 sui documenti d'identità (RS **143.11**), dal n. II dell'O del 28 apr. 2004 (RU **2004** 2903) e dal n. 1 lett. A dell'all. 2 all'O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2923).

	Fr.
4.2-4.4 ...	
5 Perizie e informazioni giuridiche, per mezz'ora	60-80
6 <i>Altre prestazioni</i>	
6.1 Preparazione di fotocopie, per pagina	2
6.2 Funzione di intermediario per l'ottenimento di perizie o di traduzioni (compresa l'attribuzione del mandato al perito, all'interprete o al traduttore)	20
6.3 Allestimento di un preventivo o di un conteggio dettagliato delle spese su domanda dell'assoggettato secondo l'articolo 8, per pagina	10
6.4 Recupero di emolumenti non pagati Diffida scritta all'assoggettato alla scadenza del termine di pagamento, per diffida (invio di tre diffide al massimo)	15
7. <i>Emolumenti relativi al registro dei donatori di sperma</i>	
7.1. Iscrizione di dati concernenti il donatore, per singola nascita o data di nascita presunta, importo a carico del medico curante	100
7.2. Disbrigo della domanda d'informazioni del figlio	30
8 Informazioni sulle generalità dei genitori del sangue giusta l'articolo 268c CC (è applicabile l'allegato 2 n. 8.7 e 8.8)	